



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1 comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, non superiore a 300 milioni di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota preliminare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 14788 del 25 febbraio 2010;

VISTO il D.M. 31 ottobre 2012 che ha fissato le percentuali di sconto per l'anno 2012 nella misura del 6,95%;

VISTO il DPR del 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'Istituto;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 209 del 11/09/2013 con la quale viene stabilita la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2011/2012, in misura pari al 7,08% dell'importo del premio assicurativo dovuto per l'anno 2013;

CONSIDERATO che nella citata determina, l'INAIL attesta che sono maturate le condizioni per assentire allo sconto per l'annualità 2013, giacché dalla documentazione istruttoria, allegata, risulta che per l'applicazione dello sconto 2013 è stato possibile dare piena attuazione al disposto normativo che prevede l'inoltro di apposita richiesta di ammissione al beneficio;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota prot. 77480 del 23.09.2013;

DECRETA

Articolo 1

La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, *lett. b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita per l'anno 2013, in misura pari al 7,08% del premio dovuto.

Articolo 2

Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI